

Il Ministero istruzione ha pubblicato la nota n. 25089 del 6 agosto 2021 fornendo le istruzioni e le indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2021/2022.

La nota altresì fornisce istruzioni sul conferimento di incarico a tempo determinato al personale docente che dopo il superamento della prova finale consegue la nomina in ruolo dal 01.09.2022.

Quest'anno le "supplenze" avverranno in modo informatizzato, per cui tutti gli interessati (docenti inseriti nelle graduatorie GAE e GPS) dovranno produrre la domanda "INFORMATIZZAZIONE NOMINE SUPPLENZE" dal 10 al 21 agosto tramite la piattaforma polis – istanze on line.

Le sezioni presenti sono 6: 1) insegnamenti, 2) dichiarazione possesso requisiti dal D.L.73/2021, art. 59 comma 4, 3) Espressione preferenze supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo (D.L.73/2021, art. 59 comma 4), 4) Espressione preferenze supplenze annuali / fino al termine delle attività, 5) Titoli di riserva, 6) Legge 104.

La seconda e la terza sezioni è riservata soltanto a coloro che sono in PRIMA FASCIA GPS (compresi elenchi aggiuntivi) e che hanno i requisiti per partecipare alla procedura straordinaria.

L'apposita guida è reperibile sul sito.

1. CONFERIMENTO SUPPLENZA (incarico) CUI SEGUIRÀ IMMISSIONE IN RUOLO

A questa particolare procedura (limitata al solo a.s. 2021/2022 e in alcune province e per alcuni posti/classi di concorso) possono partecipare i **SOLI DOCENTI INSERITI NELLA PRIMA FASCIA GPS, COMPRESI ELENCHI AGGIUNTIVI** (cioè abilitati, ovvero specializzati sul sostegno), **CHE RISULTINO IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:**

- **PER POSTO COMUNE:** 3 annualità di servizio su posto comune nelle scuole statali svolti negli ultimi 10 anni scolastici, quindi dall'a.s. 2010/2011 compreso l'a.s. 2020/2021. Il servizio può essere svolto in qualsiasi grado ed ordine di scuola e anche su classi di concorso diverse, ma obbligatoriamente su posto comune curriculare; non vale il servizio su posto di sostegno.
- **PER POSTO DI SOSTEGNO:** Non è richiesto alcun requisito di servizio ma solo il possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.

Nella circolare si sottolinea che:

- Una volta effettuata la scelta della sede su ISTANZE ONLINE si è comunque **ACCETTATO L'INCARICO CHE PRECLUDE, QUINDI IL CONFERIMENTO DI ALTRA SUPPLENZA DI QUALSIASI TIPO**, anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. Resta invece ferma la possibilità di ottenere supplenze brevi da graduatorie d'istituto. Questo significa che se l'aspirante presenta domanda e gli viene assegnata una sede, questo precluderà la possibilità di ottenere successivamente una supplenza.
- Il docente incluso in GPS 1^a FASCIA che non produce istanza, implicitamente rinuncia alla partecipazione alla procedura "*immissione in ruolo*", come anche la mancata indicazione di tutte le sedi è intesa come rinuncia ad ottenere nomina sulle sedi non espresse per cui, ove si abbia diritto a nomina in base al posto e punteggio occupato in graduatoria, ma non si è indicata la sede disponibile al momento dello scorrimento della graduatoria, l'omessa indicazione della sede è intesa quale rinuncia alla nomina. **ATTENZIONE:** La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente.

- La mancata assegnazione dell'incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste, consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato.
- **Il PERSONALE DI RUOLO INCLUSO IN GPS 1^ FASCIA** può partecipare alla procedura in esame nei limiti previsti dagli articoli 36 e 59 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. La nomina deve ovviamente essere per altra classe di concorso o grado di scuola rispetto a quello nella quale si è già di ruolo.
- **Non possono partecipare alla procedura i docenti assunti in ruolo nell'a.s. 2020/21, perché sottoposti al vincolo triennale.**
- Tale limite non riguarda il personale ATA eventualmente assunto nell'anno scolastico 2020/2021.
- Il vincolo triennale non si applica al personale docente di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico.

2. CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO INSERITO NELLE GAE E GPS.

La domanda prodotta sulla piattaforma telematica, **dal 10 al 21 agosto 2021**, servirà anche al conseguimento delle "supplenze ordinarie". Infatti, dopo aver concluso la procedura del conferimento delle "supplenze" a tempo determinato finalizzate all'immissione in ruolo, si passa al conferimento delle supplenze per l'anno scolastico 2021/22 che potranno essere:

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangono presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;

c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti, con termine all'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Per l'attribuzione delle supplenze di cui alle lettere a) e b) si utilizzano dapprima le GAE e, in caso di esaurimento, si procede con i docenti inseriti nelle GPS di 1^ e quindi di 2^ fascia, compresi elenchi aggiuntivi. In caso di esaurimento delle GPS, i dirigenti scolastici provvedono a utilizzare le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11 dell'O.M. 60/2020.

Per le supplenze di cui alla lettera c), si utilizzano le GRADUATORIE DI ISTITUTO.

All'atto dell'esaurimento delle graduatorie di istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, il dirigente scolastico si avvale di aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di messa a disposizione.

Secondo la circolare del 6/8/21, le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per una sola provincia da dichiarare espressamente nell'istanza.